

Delibera n° 660

Estratto del processo verbale della seduta del
23 maggio 2025

oggetto:

LR 2/2012, ART 8, COMMA 1 BIS. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CONSOLIDAMENTO E LIQUIDITÀ.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale gli obiettivi della legge regionale 2/2012 sono perseguiti, tra l'altro, attraverso:

- 1) mutui a tasso agevolato alle imprese per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, e finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2/2012, di seguito tutti complessivamente denominati "finanziamenti per gli investimenti";
- 2) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società e finanziamenti agevolati per operazioni di *buyout*, di cui all'articolo 6 sexies, comma 1, della legge regionale 2/2012;
- 3) prestiti a condizioni agevolate per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2012, di seguito denominati "finanziamenti Consolidamento e Liquidità";

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale i finanziamenti Consolidamento e Liquidità sono finanziati con le dotazioni della gestione fuori bilancio relativa al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato "FREIE";

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale l'amministrazione delle gestioni fuori bilancio che finanziano gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito e la deliberazione degli interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale la Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione delle gestioni fuori bilancio che finanziano gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito attraverso la Direzione centrale attività produttive e turismo;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale con regolamento regionale è data attuazione alle norme relative agli interventi regionali per l'accesso al credito delle imprese e sono stabilite le modalità per le domande di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati, anche disciplinando i termini di validità delle stesse;

Visto il "Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012", emanato con il decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, e successive modifiche;

Visto l'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale i termini per la presentazione delle domande per l'attivazione degli interventi finanziari da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio

operativo ed economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio che finanziano gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023, n. 1744, con la quale è stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2024, per non pregiudicare il sostegno prioritario dei fondi di rotazione alle iniziative produttive ammissibili ai finanziamenti per gli investimenti, i finanziamenti Consolidamento e Liquidità sono concessi in via ordinaria nel limite delle sole giacenze di cassa derivanti dai rientri effettivi degli ammortamenti per tali finanziamenti nonché per i finanziamenti attivati, con forme analoghe e finalità simili, a valere sulle Sezioni anticrisi di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), già assorbite dal Fondo per lo sviluppo e ora confluite nel FREIE;

Rilevato che:

- a) le domande giacenti per l'attivazione dei finanziamenti Consolidamento e Liquidità, già presentate dalle imprese alle banche e non ancora trasmesse dalle banche al Comitato di gestione, risultano pari a n. 259 per EUR 78.888.000,00;
- b) le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo per finanziamenti Consolidamento e Liquidità, già trasmesse dalle banche al Comitato di gestione non ancora deliberate dal Comitato di gestione, risultano pari a n. 184 per EUR 56.160.000,00;

Preso atto che nel 2024 con le risorse disponibili in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1744/2023 è stato possibile concedere finanziamenti Consolidamento e Liquidità per un importo complessivo di EUR 19.744.000,00;

Dato atto che nel 2025 sono già stati concessi finanziamenti Consolidamento e Liquidità per un importo complessivo di EUR 8.150.000,00;

Atteso che, alla luce dell'andamento dei rientri relativi ai finanziamenti Consolidamento e Liquidità, nel 2025 potrà essere soddisfatta solo una quota delle richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo già trasmesse dalle banche al Comitato di gestione;

Considerato che le limitate risorse disponibili a fronte dell'ingente numero di richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo per finanziamenti Consolidamento e Liquidità, nonché dell'ancora più elevato numero di domande giacenti per l'attivazione di tali finanziamenti presso le banche, provoca una crescente giacenza di pratiche non soddisfacenti, che di fatto fa venire meno il carattere di tempestività che dovrebbe caratterizzare gli interventi a sostegno delle esigenze di liquidità e le procedure di consolidamento finanziario;

Ritenuto opportuno, pertanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio operativo ed economico-finanziario del FREIE, sospendere in via temporanea, con riferimento ai finanziamenti Consolidamento e Liquidità, la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento agevolativo da parte dei soggetti beneficiari a partire dal 13 giugno 2025;

Ritenuto di rinviare a una successiva deliberazione, da adottare sulla scorta del futuro andamento dell'ammontare delle risorse disponibili derivanti dai rientri dei finanziamenti in ammortamento e dalle erogazioni conseguenti al perfezionamento dei finanziamenti concessi e di futura concessione, la fissazione di una data per l'interruzione della sospensione della presentazione per l'attivazione dei finanziamenti Consolidamento e Liquidità;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, a partire dal 13 giugno 2025 è sospesa, con riferimento agli strumenti di agevolazione di cui agli articoli 6 ter, della medesima legge, la presentazione da parte dei soggetti beneficiari delle domande per l'attivazione dei finanziamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE